Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 giugno 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900 Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, per quanto concerne la composizione della segreteria della Commissione centrale dei prezzi e delle relative sottocommissioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1947, n. 104, all'art. 1, comma 2°, lettera c) ove è detto: «... in servizio presso gli organi assorbiti *e* già svolgenti funzioni analoghe.» si deve leggere: «... in servizio presso gli organi assorbiti *o* già svolgenti funzioni analoghe.»

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 434.

Estensione al personale degli Uffici del lavoro dei miglioramenti economici stabiliti per i dipendenti dello Stato con decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450;

Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le misure delle retribuzioni lorde mensili stabilite dalla tabella *A* annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, per il personale degli Uffici del lavoro, sono aumentate:

del 270 per cento sulle prime L. 1000 mensili lorde;

del 70 per cento la quota eccedente le L. 1000 mensili lorde.

Sull'importo lordo di ciascuno emolumento, risultante dall'applicazione del precedente comma, si opera l'arrotondamento a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente art. 1 è esteso il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, relativo alla soppressione delle aliquote di riduzione della indennità di carovita e delle eventuali quote complementari previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488.

Art. 3.

Nelle retribuzioni risultanti dall'applicazione del primo comma del precedente art. 1 rimane assorbita e consolidata fino alla concorrenza di L. 24.000 annue l'indennità mensile di carovita, istituita a favore dei dipendenti dello Stato con il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, e concessa al personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro con regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450. L'indennità stessa resta ridotta di un eguale importo.

Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relative quote complementari, in applicazione degli articoli da 2 a 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 hanno effetto sui compensi per lavoro straordinario e sul premio giornaliero di presenza che saranno calcolati sulla base delle competenze suddette.

In relazione alla riduzione di cui al precedente articolo 3 dei 3/4 dell'importo dell'indennità di carovita presi per base ai fini del computo del compenso orario per lavoro straordinario, previsto dalle disposizioni vigenti a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, vanno detratte L. 2000.

Art. 5.

Gli assegni personali previsti dal 3° comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico comunque derivanti alla retribuzione o all'indennità di carovita dalla prima applicazione dei precedenti articoli.

Al personale che nella prima attuazione del presente decreto consegue un miglioramento economico complessivo per retribuzione, assegno personale di cui al precedente comma ed indennità carovita, comprese le quote complementari, che non superi di almeno L. 2500 mensili lorde il trattamento complessivo goduto agli stessi titoli è attribuito un assegno « ad personam » dell'importo necessario per conseguire il detto beneficio di L. 2500 lorde.

L'assegno stesso è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino nella retribuzione.

Art. 6.

Al personale dipendente dagli Uffici regionali e provinciali del lavoro è concessa a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

La tredicesima mensilità, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione suddetta è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai 15 giorni ed è commisurata all'ultimo trattamento spettante.

Essa non è dovuta al personale cessato dal servizio anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto.

La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in congedo senza assegni, o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione della retribuzione, e non è dovuta al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie.

La gratificazione non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento previdenziale o delle indennità di licenziamento ed è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

L'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, è sostituito dal seguente:

La conferma delle qualifiche di cui il personale risulta provvisto alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo l'annessa tabella *B* è subordinata al possesso del titolo di studio stabilito dal precedente art. 2 per il conferimento di ciascuna delle qualifiche stesse.

Ove il personale predetto risulti provvisto di qualifiche diverse da quelle previste dalla suindicata tabella *B*, le qualifiche in atto devono essere sostituite da quelle di cui alla tabella medesima, le quali saranno attribuite a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alle funzioni effettivamente esercitate e subordinatamente al possesso del titolo di studio di cui al citato art. 2.

Il personale il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto rivesta da almeno un anno una delle qualifiche previste dalla tabella *B* può (in via del tutto eccezionale e transitoria, qualora sussistano esigenze di servizio di carattere particolare e contingente) essere autorizzato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale all'esercizio delle funzioni annesse alla qualifica rivestita o a qualifica inferiore, fruendone il relativo trattamento economico anche se le funzioni stesse siano corrispondenti a qualifica diversa da quella spettante al predetto personale ai sensi del primo comma.

Il personale autorizzato a continuare nell'esercizio di funzioni annesse a qualifica superiore a quella ad esso spettante ai sensi del primo comma conserva l'eccedenza di trattamento economico limitatamente al periodo durante il quale esercita le suindicate funzioni e la cessazione di esse non comporta, in nessun caso ed a nessun titolo la conservazione totale o parziale della predetta eccedenza.

Nei confronti del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivesta da almeno un anno la qualifica di direttore di Ufficio del lavoro, la conferma di tale qualifica è subordinata alla condizione che il personale stesso abbia, a giudizio del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, esercitato lodevolmente le relative funzioni e si sia reso particolarmente meritevole.

Il termine di un anno di cui al terzo e al quinto comma è ridotto a sei mesi per il personale dipendente da Uffici istituiti posteriormente al 31 marzo 1945.

La facoltà di cui al 3° comma deve essere esercitata non oltre il 30 giugno 1947.

Fino a quando non intervenga il provvedimento relativo, il personale continua a svolgere le funzioni connesse alle qualifiche rivestite alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruendo del relativo trattamento economico.

Il personale che non intenda di continuare a prestare servizio con la qualifica che ad esso compete ai sensi del presente articolo può, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della qualifica stessa, rinunciare alla prosecuzione delle sue prestazioni, con diritto all'indennità di cui al secondo comma del precedente art. 6.

Art. 9.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, è prorogato al 31 gennaio 1947.

Art. 10.

Il termine previsto dall'art. 11 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, è prorogato al 30 giugno 1947.

Art. 11.

Della Commissione prevista dall'art. 12 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, fanno parte, altresì, due funzionari di gruppo *A* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in qualità di segretari.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto dal 1° settembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 435.

Composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente « Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori », assume la denominazione di « Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ».

Art. 2.

Gli articoli 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26 e 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 13. — Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

Art. 14. — Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo ed i Comitati di sezione;

c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.

Il presidente, sentito il Consiglio direttivo, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale e, per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni degli uffici periferici, ai direttori degli uffici stessi o ai funzionari che, in caso di assenza sono designati a farne le veci.

Art. 15. — Il Consiglio direttivo composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro:

1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre dei lavoratori dell'agricoltura, due dei lavoratori del commercio, uno dei lavoratori del credito uno dei lavoratori dell'assicurazione e uno dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

2) due rappresentanti degli industriali, due degli agricoltori, uno dei commercianti, uno delle imprese del credito e uno delle imprese dell'assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

3) due rappresentanti del personale dell'Istituto, designati dal personale stesso;

4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

7) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

8) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori e uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Art. 18. — Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

1) il presidente;

2) i due vice-presidenti;

3) sette consiglieri designati dal Consiglio direttivo, di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 19. — I componenti del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 21. — Sono istituiti i seguenti Comitati di sezione:

1) Comitato di sezione per l'industria;

2) Comitato di sezione per l'agricoltura;

3) Comitato di sezione per il commercio;

4) Comitato di sezione per il credito e l'assicurazione.

Art 22. — I Comitati di sezione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e ciascuno di essi è composto:

1) dal presidente;

2) da sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione contro le malattie, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, dei lavoratori e

tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) da un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

5) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

6) del direttore generale dell'Istituto.

Art. 24. — Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un funzionario dei Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 26. — Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto.

Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio direttivo, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo, sul l'andamento della gestione dell'Istituto.

Nel regolamento per il personale previsto dall'art. 17, n. 3, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Art. 26. — I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono composti:

1) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il Consiglio direttivo;

2) dal capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente;

3) dal medico provinciale.

I Comitati sono presieduti dal direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto.

I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

La carica di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificati motivi per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Art. 3.

Qualora le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente, ai vice presidenti, e ai componenti del Collegio sindacale.

Ai componenti del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione non è dovuto alcun compenso fisso. Ai membri degli organi suddetti sarà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi con le stesse modalità a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.

Art. 5.

Le norme contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto sono abrogate.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — CAMPILLI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 436.

Modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art.1.

Gli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 29 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 8. — Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

Art. 9. — Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati speciali;

c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo espressamente indicato nella delega.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, e per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono designati a farne le veci.

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:

1) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio, un rappresentante dei lavoratori del credito, un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

2) due rappresentanti degli industriali, due rappresentanti degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti, uno delle imprese di credito ed uno delle imprese di assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

3) due rappresentanti del personale dell'Istituto designati dal personale stesso;

4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

7) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

8) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Art. 15. — Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

1) il presidente;

2) i due vice presidenti;

3) sette consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione di cui quattro fra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 16. — I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 18. — Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 20. — Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze e il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Nei regolamenti del personale previsti dal n. 9) dell'art. 14, che debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, saranno anche stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati speciali.

Egli interviene, con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento delle diverse gestioni dell'Istituto.

Art. 22. — Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

1) il presidente;

2) sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

5) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

6) il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

7) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

8) un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

9) il direttore generale dell'Istituto.

Art. 24. — Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

1) il presidente;

2) sette esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

5) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

6) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) il direttore generale dell'Istituto.

Art. 26. — Il Comitato speciale dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

1) il presidente;

2) sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

5) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e le sanità pubblica;

6) una rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

7) il direttore generale dell'Istituto.

Art. 29. — I Comitati provinciali della previdenza sociale sono composti:

1) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato, per ciascuna sede, dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica, nella stessa proporzione prevista per il Consiglio di amministrazione;

2) il capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente;

3) il medico provinciale, che interviene soltanto alle sedute in cui debbano trattarsi argomenti di carattere sanitario.

I Comitati provinciali sono presieduti dal direttore della sede provinciale dell'Istituto.

I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

Le cariche di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

Le riunioni dei Comitati provinciali sono valide con l'intervento della maggioranza dei loro membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Qualora le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, è stabilita la misura del compenso spettante al presidente, ai vice presidenti ed ai componenti del Collegio sindacale.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, nonchè ai componenti dei Comitati costituiti per i vari fondi e casse speciali affidati in gestione all'Istituto, non è dovuto alcun compenso fisso. Ai membri degli organi suddetti sarà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi con le stesse modalità a titolo di rimborso spese qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.

Art. 4.

Gli articoli 2, 10 e 12 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono soppressi.

Le norme contrarie ed incompatibili con quelle del presente decreto sono abrogate.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Romita —
Campilli — Gullo

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 39. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 437.

Corresponsione degli assegni integrativi ai titolari degli assegni vitalizi liquidati in favore degli operai delle miniere di zolfo della Sicilia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 333, concernente provvedimenti e l'istituzione di un Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 361, che emana provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana;

Visti i regi decreti 4 febbraio 1919, n. 183, e 9 febbraio 1913, n. 125, che approvano le norme per l'amministrazione e le erogazioni del Fondo d'invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia;

Visti gli articoli 150 e 151 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto il regio decreto 20 luglio 1932, n. 945, concernente lo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi di pensione di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 817, concernente la determinazione per l'anno 1946, del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Comitato del Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali di cui all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art.1.

Agli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, il trattamento di previdenza corrisposto mediante assegni di invalidità e vecchiaia agli ex operai delle zolfare della Sicilia, regolato dalla legge 15 luglio 1906, n. 335 e dal regio decreto 4 febbraio 1912, n. 183, è riconosciuto come sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria disciplinata dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dal regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 2.

Ai titolari degli assegni di cui al precedente articolo è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1945, un assegno integrativo a carico del Fondo di integrazione

per le assicurazioni sociali nella misura e secondo le norme stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

L'onere derivante dall'integrazione degli assegni di cui al presente decreto si intende coperto dal contributo annualmente stabilito a carico dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, agli effetti dell'integrazione delle pensioni liquidate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 marzo 1947.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2 e 4, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 406 e 154, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 249, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 431, 432, 27, 28 e 29, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 16 e 25 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 e il 14 dicembre 1940, registri nn. 16 e 17, fogli nn. 455 e 26, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 448 e 449, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 20 febbraio e 2 giugno 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 5 marzo e 16 luglio 1941, registri nn. 3 e 9, fogli nn. 422 e 302, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 373, 375 e 82, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 29 agosto e 3 ottobre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 27 settembre e 25 ottobre 1941, registri nn. 13 e 14, fogli nn. 33 e 129, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 14 novembre e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941 e 19 gennaio 1942, registri nn. 16 e 1, fogli nn. 248 e 389, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 23 aprile 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 448, 166 e 167, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 26 maggio e 8 agosto 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 19 giugno e 9 settembre 1942, registri nn. 8 e 11, fogli nn. 97 e 198, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 5 e 26 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 24 settembre e 23 ottobre 1942, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 451, 453 e 406, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 13 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1942, registro n. 14, foglio n. 378, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi

onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 7 e 11 gennaio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 gennaio e 9 febbraio 1943, registro n. 2, fogli nn. 31, 32 e 309, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 26 febbraio e 12 aprile 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 marzo e l'11 maggio 1943, registri nn. 4 e 7, fogli nn. 242 e 16, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto e 13 settembre 1946, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 agosto e 30 ottobre 1946, registri nn. 3 e 5, fogli nn. 76 e 367, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, registrati alla Corte dei conti il 9 novembre 1946, registro n. 6, fogli nn. 256 e 257, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 1° e 29 novembre 1946, registrati alla Corte dei conti il 9 gennaio 1947, registro n. 1, fogli nn. 113, 125, 127 e 132, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

rimorchiatore « Meloria »: dalle ore 8 del 25 agosto 1946;

motopeschereccio « Aurora »: dalle ore 9 del 7 gennaio 1946;

motopeschereccio « Città di Barletta »: dalle ore 18 del 22 novembre 1943;

motopeschereccio « Disfida di Barletta »: dalle ore 8 del 14 novembre 1943;

motopeschereccio « Città di Viesti »: dalle ore 18 del 18 marzo 1944;

motoveliero « Angeletta »: dalle ore 8 del 5 gennaio 1944;

piroscafo « Letizia »: dalle ore 12 del 7 settembre 1946;

rimorchiatore « Dessiè »: dalle ore 12 dell'11 ottobre 1946;

motopeschereccio « Delfino »: dalle ore 12 del 15 aprile 1944;

motoveliero « Sabaudia »: dalle ore 24 del 5 giugno 1943;

motopeschereccio « Stella Polare »: dalle ore 17 del 18 marzo 1944;

motopeschereccio « San Vito Padre »: dalle ore 12 del 19 maggio 1944;

rimorchiatore « Trieste »: dalle ore 10 del 6 giugno 1946;

motopeschereccio « Sant'Antonino »: dalle ore 24 del 18 luglio 1943;

motopeschereccio « Benvenuto Duilio »: dalle ore 24 del 5 dicembre 1943;

motopeschereccio « Andrea Doria »: dalle ore 8 del 9 novembre 1943;

motopeschereccio « Eolo »: dalle ore 18 del 5 gennaio 1944;

motopeschereccio « Francesco »: dalle ore 18 del 29 marzo 1946;

rimorchiatore « Pluto »: dalle ore 24 del 30 luglio 1946;

motoveliero « Concezione T. »: dalle ore 0 del 14 dicembre 1943;

motoveliero « Domenico Misuraga »: dalle ore 18 del 3 febbraio 1944;

motoveliero « Filomena Madre »: dalle ore 0 del 13 gennaio 1944;

rimorchiatore « Emma »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

motopeschereccio « Giuseppe Padre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

motopeschereccio « Dux »: dalle ore 8 del 20 dicembre 1943;

motoveliero « Domenico F. »: dalle ore 18 del 24 novembre 1943;

rimorchiatore « Ausonia »: dalle ore 18 del 24 aprile 1946;

rimorchiatore « Corsaro »: dalle ore 24 del 17 aprile 1946;

motoveliero « Regina Vincitrice »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

motopeschereccio « Nicola Bonservizi »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

motopeschereccio « Enzo il Superbo »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943;

motopeschereccio « A nessuno secondo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

motopeschereccio « Impero »: dalle ore 24 del 22 novembre 1943;

motopeschereccio « Santa Teresa »: dalle ore 24 del 22 ottobre 1946;

rimorchiatore « Raffeale Scarpellino »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

motopeschereccio « San Gabriele »: dalle ore 24 del 2 febbraio 1946;

motopeschereccio « 28 Ottobre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

motopeschereccio « Regina Martirum »: dalle ore 0 del 15 marzo 1946;

motoveliero « San Francesco di Paola »: dalle ore 24 del 20 settembre 1943;

piroscafo rimorchiatore « Pirano »: dalle ore 24 del 5 settembre 1946;

motopeschereccio « Principe di Piemonte »: dalle ore 12 del 19 dicembre 1943;

motopeschereccio « Enzo Rosina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
motoveliero « Bernardino A. »: dalle ore 18 del 22 maggio 1944;
motopeschereccio « Sant'Angelo »: dalle ore 24 del 25 marzo 1946;
bilancella da pesca con motore ausiliario « Angelo Raffaele »: dalle ore 24 del 30 settembre 1943;
motopeschereccio « San Francesco »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
motopeschereccio « Argentina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
motoveliero « Maria Camali »: dalle ore 24 del 6 maggio 1943;
motoscafo « Cà Foscari »: dalle ore 24 del 10 agosto 1943;
motoscafo « Cà d'oro »: dalle ore 24 del 10 agosto 1943;
motoscafo « Cà Farsetti »: dalle ore 24 del 10 agosto 1943;
motoscafo « Cà Pesaro »: dalle ore 24 del 10 agosto 1943;
motoveliero « Maria della Manna »: dalle ore 12 del 2 dicembre 1943;
motopeschereccio « Domenico ». dalle ore 8 del 10 luglio 1943;
motopesca « San Giuseppe O. »: dalle ore 24 del 12 luglio 1943;
piropesca « Cefalo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
piroscafo « Ascianghi »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
trabaccolo con motore ausiliario « Cielo Destino »: dalle ore 12 del 24 luglio 1943;
motopesca « Città di Brindisi »: dalle ore 24 del 20 novembre 1946;
goletta da diporto con motore ausiliario « Corsara »: dalle ore 18 del 16 aprile 1946;
rimorchiatore « Torba »: dalle ore 24 del 10 febbraio 1944;
motoveliero « Carlo Giorgini »: dalle ore 9 del 14 novembre 1943;
trabaccolo con motore ausiliario « Natalina Madre »: dalle ore 14 del 30 aprile 1943;
motoveliero « Marcus »: dalle ore 24 del 23 luglio 1943;
goletta con motore ausiliario « Maria del Carmine »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
motopesca « Eduardo C. »: dalle ore 24 del 31 gennaio 1944;
motopeschereccio « Antonio »: dalle ore 21 del 13 agosto 1946;
rimorchiatore « Giulia R. »: dalle ore 18 del 30 agosto 1946;
motopeschereccio « Garibaldino »: dalle ore 18 del 3 agosto 1946;
motopeschereccio « Nanda Rosa »: dalle ore 18 del 12 agosto 1946;
motopeschereccio « Duilio G. »: dalle ore 8 del 13 agosto 1946;
motopeschereccio « Aldebaran »: dalle ore 18 del 14 agosto 1946;
motopeschereccio « San Gabriele »: dalle ore 8 del 13 agosto 1946;
motopeschereccio « Aquila »: dalle ore 18 del 14 agosto 1946;
motopeschereccio « Progreditore »: dalle ore 18 del 2 luglio 1946;
motopeschereccio « Cesare »: dalle ore 18 del 2 luglio 1946;
motopeschereccio « Candido Padre »: dalle ore 8 del 3 luglio 1946;
motopeschereccio « Tripoli Italiana »: dalle ore 18 del 5 agosto 1946;
motopeschereccio « San Benedetto » dalle ore 8 del 16 luglio 1946;
motopeschereccio « Nuova Giulietta »: dalle ore 18 del 2 luglio 1946;
motopeschereccio « Uncle Sam »: dalle ore 8 del 24 luglio 1946;
motopeschereccio « Leonessa »: dalle ore 18 del 30 ottobre 1946;
motopeschereccio « Vittoria »: dalle ore 18 del 3 settembre 1946;
motopeschereccio « Enzo il Superbo »: dalle ore 18 dell'8 agosto 1946;
motopeschereccio « Quattro Fratelli »: dalle ore 0 dell'8 settembre 1943;
rimorchiatore « Rina Santa »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
bragozzo « Ubaldo A. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
motopeschereccio « Santa Maria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
motoscafo « Dodo Secondo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
motopeschereccio « Norina »: dalle ore 0 del 22 gennaio 1944;
motopeschereccio « Mare Nostrum »: dalle ore 18 del 23 novembre 1943;
motopeschereccio « Renzo »: dalle ore 18 del 5 agosto 1946;
motopeschereccio « Sempre Giovanni Padre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
motopeschereccio « Pietro Grande »: dalle ore 12 del 27 novembre 1944;
bilancella da pesca con motore ausiliario « Emanuele D. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;
piropeschereccio « Luigi Rizzo »: dalle ore 24 del 19 settembre 1943;
motopeschereccio « San Francesco di Paola »: dalle ore 8 del 5 giugno 1946;
rimorchiatore « Trieste »: dalle ore 18 del 13 agosto 1946;
motopeschereccio « Santa Rita da Cascia »: dalle ore 18 del 16 ottobre 1946;
motopeschereccio « Falco »: dalle ore 18 del 3 ottobre 1946;
motopeschereccio « A nessuno secondo »: dalle ore 18 del 3 settembre 1946;
motopeschereccio « Marone »: dalle ore 18 del 3 ottobre 1946;
motopeschereccio « Te lo dirò »: dalle ore 18 del 3 ottobre 1946;
motopeschereccio « Emilia », di stazza lorda tonnellate 19,02 iscritto col passavanti provvisorio del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 18 del 3 settembre 1946;
motopeschereccio « Tre Sorelle »: dalle ore 18 del 3 settembre 1946;
motopeschereccio « Trionfo »: dalle ore 18 del 3 settembre 1946;

motopeschereccio « Africano »: dalle ore 18 del 3 ottobre 1946;
motopeschereccio « Triglia »: dalle ore 8 del 24 settembre 1946;
motoveliero « Gentile »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1947
Registro Marina n. 10, foglio n. 77.

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1947.

Variazioni nell'ordinamento delle Sezioni regionali dell'Associazione per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 29 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Associazione predetta, riguardanti la istituzione e variazioni dell'ordinamento di Sezioni regionali, giusta il verbale della riunione del 6 maggio 1947;

Decretano:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti deliberazioni dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione:

1) è istituita la Sezione della Sardegna, con sede in Cagliari.

In conseguenza la Sezione del Lazio, Umbria, Marche, Abruzzi e Sardegna assume la denominazione di Sezione del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzi, conservando l'ordinamento stabilito con le deliberazioni del 7 dicembre 1927 e 24 aprile 1928 e del 3 aprile 1941, approvate con i decreti Ministeriali 24 maggio 1928 e 17 aprile 1941, con esclusione della Sottosezione della Sardegna che è soppressa;

2) è istituito un recapito ad Aosta, alle dipendenze della Sezione del Piemonte;

3) la Sezione della Lombardia è divisa rispettivamente:

a) nella Sezione della Lombardia occidentale, comprendente i territori delle provincie di Como, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, con sede in Milano;

b) nella Sezione della Lombardia orientale, comprendente i territori delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, con sede in Brescia.

Sono soppressi i recapiti di Gallarate, Cremona e Mantova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per l'industria ed il commercio
MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 250. — BRUNO

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.

Nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie, con sede in Roma;

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 531, concernente provvedimenti in favore della piccola industria;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto del predetto Ente, modificato con regio decreto 1° luglio 1939, n. 1383;

Vista la determinazione Ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono state stabilite le nuove norme per la composizione del Collegio dei revisori dei conti del predetto Ente;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, è costituito, per il triennio 1947-1949, come segue:

Revisori effettivi:

Martuscelli dott. Luigi, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Chessa rag. Michele, per il Ministero delle finanze e del tesoro;

Pirrone dott. Oreste, per la Corte dei conti.

Revisori supplenti:

Campanino dott. Mario, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Cozzi dott. Silvio, per il Ministero delle finanze e del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1947
Registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 182. — BRUNO

(2532)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Purinan Umberto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 158 decisioni N. 211/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 12 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Purinan Umberto fu Pietro, nato ad Ancona il 9 maggio 1887, residente in Roma, via Sant'Erasmo n. 11, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Purinan Umberto contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 maggio 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2601)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 aprile 1947, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione dal comune di Fondi, il terreno sito nel Comune stesso, segnato in catasto al foglio 22, n. 56, pagina 894, da destinare alla costruzione della locale Casa della Madre e del Bambino.

(2619)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 13 maggio 1947, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 (centomila) disposto a suo favore dalla signora Adelma Bozzini Draghi vedova Canossa a rogito notaio Finadri di Roncoferraro, in data 26 luglio 1944.

(2620

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro n 4 Interno, foglio n. 278, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesiomaggiore (Belluno), di un mutuo di L. 1.040.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2595)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 28 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro n 4 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carini (Palermo), di un mutuo di L. 826.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946

(2596)

Autorizzazione al comune di Bagnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1946, registro n 1 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bagnara (Reggio Calabria). di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2597)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 28 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro n 4 Interno, foglio n. 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seminara (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 614.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2598)

Autorizzazione al comune di Legnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1947, registro n. 4 Interno, foglio n. 132, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Legnago (Verona), di un mutuo di L. 1.280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2599)

Autorizzazione al comune di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro n. 4 Interno, foglio n. 284, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casale Monferrato (Alessandria), di un mutuo di L. 3.560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	826614	Binda Teresa fu Flaminio, moglie di Giavazzi Francesco, dom. a Bergamo	3.773 —
Id.	834661	Cozza Lucia fu Francesco, moglie di Giancarli Gaetano fu Filippo, dom. a Napoli. Vincolo dotale	724,50
Id.	822675 (solo nuda proprietà)	Ponzone Amedeo di Enrico, dom. a Genova, con usufrutto a Ponzone Enrico fu Angelo, dom. a Bologna	5.649 —
Id.	49971	Municipio di Dragoni in Terra di Lavoro, rappresentato dal sindaco pro-tempore	315 —
Id.	420187	Comune di Dragoni (Caserta)	409,50
Id.	336232	Ceccarossi Giuseppe fu Federico. Vincolo cauzionale	17,50
Id.	789256	Bilotti Rachelina fu Enrico, nubile, dom. a Pietravairano (Caserta)	105 —
Id.	718516	Trani Francesco Onorato fu Vincenzo Antonio, dom. a Sperlonga (Caserta)	21 —
Id.	44874	Nacucchi Nicola di Giuseppe, domiciliato in Napoli - Vincolata	87,50
Id.	509913	Nacucchi Alfonso di Nicola, dom. in Gravina di Puglia (Bari)	21 —
Id.	854663	Datti Alfredo di Gaspare, dom. a Roma. Ipotecata	35 —
Red. 3,50 % (1934)	422082	Fortuni Giulia di Enrico, nubile, dom. a Valvasone (Udine). Vincolata	1.050 —
Id.	228235	Mignini Giulia e Nazzareno di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Cupra Marittima (Ascoli Piceno)	507,50
Id.	435176	Fondazione Città di Udine del Presidio militare di Udine	350 —
Id.	300470	Vercellini Gino Luigi di Attilio. Vincolo ipoteca	105 —
Id.	46412	D'Angelo Maria di Luigi, moglie di Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. in San Pietro Avellana (Campobasso)	280 —
Id.	46413	Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. in San Pietro Avellana	437,50
Id.	501564 (solo nuda proprietà)	Bogliolo Chiara fu Emanuele, con usufrutto a Revello Giovanna Paola fu Giuseppe	2.800 —
Cons. 3,50 % (1906)	848845 (c. s.)	Come sopra	350 —
Red. 3,50 % (1934)	501515 (c. s.)	Quartara Giacomo fu Pier Giovanni, dom. in Alassio (Savona), con usufrutto a Revello Giovanna Paola fu Giuseppe ved. Quartara, dom. in Camogli (Genova)	1.050 —
Cons. 3,50 % (1906)	652151 (c. s.)	Ospedale civile di Mazara del Vallo	45,50
Id.	806740	Come sopra	1.190 —
Id.	845175	Come sopra	10,50
Cons. 4,50 %	53150	Ospedale civico di Mazara del Vallo	1.662 —
Id.	53151	Come sopra	2.604 —
Red. 3,50 % (1934)	9961	Ospedale civile o civico di Mazara del Vallo	10,50
Id.	12711	Come sopra	31,50
Id.	44704	Come sopra	157,50
Id.	48213	Come sopra	73,50
Id.	128018	Come sopra	168 —
Id.	140835	Come sopra	14 —
Id.	148000	Come sopra	119 —
Id.	169615	Come sopra	7 —
Id.	177562	Come sopra	1.134 —
Id.	259058	Come sopra	17,50
Id.	259651	Come sopra	3,50
Id.	360477	Come sopra	14 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	385948	Ospedale civile o civico di Mazara del Vallo	28 —
Id.	403481	Come sopra	1.750 —
Id.	51365[illegible]	Come sopra	35 —
Id.	518454	Come sopra	17.50
Id.	46421	Fondazione 7ª Divisione fanteria amministrata dal Comando della Divisione militare territoriale di Piacenza	875 —
Id.	472299	Come sopra	105 —
Id.	505267	Fondazione 7ª Divisione fanteria, amministrata dal Comando della Divisione motorizzata Po, in Piacenza	290,50
Red. 5 % (1935)	9083	Fondazione 7ª Divisione fanteria Piacenza	45 —
Rendita 5 %	139930	Fondazione 7ª Divisione fanteria, amministrata dal Comando della Divisione di fanteria motorizzata Po, in Piacenza	365 —
Id.	155492	Come sopra	50 —
Id.	169956	Fondazione della 7ª Divisione di fanteria in Piacenza	50 —
Id.	176848	Fondazione 7ª Divisione di fanteria presso la Divisione motorizzata, in Piacenza	45 —
Red. 3,50 % (1934)	497169 (solo per l'usufrutto)	Alliata Gravina Emanuela, detta Emma fu Domenico, dom. a Palermo, con usufrutto ad Alliata Gravina Pasquale fu Domenico, dom. a Palermo	801,50
Id.	497170 (c. s.)	Alliata Gravina Emanuela detta Emma, moglie di Laganà Amedeo, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	801,50
Id.	409276	Ferraro Maria Saveria fu Nicola, dom. in Taurano (Avellino), con usufrutto a Tuorto Giovannina fu Andrea ved Ferraro Nicola	2.817,50
Id.	381682	Lombardi Rosina fu Luigi, nubile, dom. a Cassiano all'Ionio (Cosenza)	105 —
Id.	20714	Bartoli Domenico di Giuseppe, minore	31,50
Id.	20715	Bartoli Giovanni di Giuseppe, minore	31,50
Id.	20712	Bartoli Maria Teresa di Giuseppe	28 —
Id.	20713	Bartoli Carmela di Giuseppe	28 —
Id.	267972 (solo usufrutto)	Parisio Guido fu Abramo, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Elena ved. di Parisio Abramo, dom. in Milano, con usufrutto a quest'ultima	52,50
Id.	180506	Rossi Enrichetta fu Fortunato, moglie di De Raho Giuseppe fu Mario, dom. in Lecce, con vincolo dotale	1.505 —
Rendita 5 % (1935)	63515	Pannoli Rosaria di Pasquale, moglie di Preziuso Raffaele fu Gabriele, dom. a Cerignola (Foggia), con vincolo dotale	580 —
Id.	192513	Perri Serafina di Raffaele, moglie di Mancuso Baldassarre fu Antonio, dom. a Platania (Catanzaro), con vincolo dotale	1.580 —
Rendita 5 %	112018	Carboni Giovanni Maria fu Giovanni Maria. Vincolato per cauzione	13[illegible] —
Id.	184500	Corpolongo Francesco Paolo di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Itri (Littoria)	65 —
Id.	184502	Corpolongo Giuseppe di Vincenzo, ecc., come sopra	65 —
Id.	184503	Corpolongo Ida di Vincenzo, ecc., come sopra	65 —
Id.	184501	Corpolongo Mario di Vincenzo, ecc., come sopra	65 —
Id.	192937 (solo nuda proprietà)	Caruso Fortunato Tommaso Armando e Francesca fu Lorenzo, quest'ultima minore sotto la patria potestà della madre Mondillo Saveria fu Giuseppe, dom. a Genova, quali eredi indivisi con usufrutto a Mondillo Saveria	430 —
Id.	101343	Lupoli Filomena fu Sossio, maritata Patroni Griffi	66[illegible] —
Id.	101344	Come sopra	275 —
Red. 3,50 % (1934)	88980	Di Fede Nicolina di Giovanni in Bartoli	682,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1947 - N. 114

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	851 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.258 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	222 —

Rendita 3,50 % 1906	80,50
Id. 3,50 % 1902	78,10
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	92,05
Redimibile 3,50 % 1934	74,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,50
Id. 5 % 1936	91,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,15
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,35
Id. 5 % convertiti 1951	95,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto Ministeriale in data 30 maggio 1947, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, il sig. dott. Aldo Smorti.

(2539)

BANCA D'ITALIA

85ª Estrazione di obbligazioni del prestito a premi a favore della Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri ».

Si rende noto che alle ore 9 del giorno 30 giugno 1947 e seguenti, in uno dei locali del palazzo dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, in via Nazionale, avrà luogo la 85ª estrazione di n. 5082 obbligazioni del prestito a premi a favore della Cassa nazionale previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri ».

Le operazioni relative si effettueranno alla presenza dei componenti la Commissione permanente di vigilanza del prestito medesimo ed in conformità delle norme stabilite con il regio decreto integralmente riportato a tergo dei titoli.

Il pubblico potrà liberamente accedere nel locale anzidetto durante lo svolgimento delle operazioni stesse.

Roma, addì 10 giugno 1947

(2664) *L'Amministrazione centrale*

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore tecnico di 2ª classe in prova (gruppo A - grado 10°) nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore tecnico di 2ª classe in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore tecnico di 2ª classe in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile è prorogato al 12 luglio 1947.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1947

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1947
Registro n. 2, foglio n. 79.

(2622)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a due posti di disegnatore in prova nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile (gruppo B - grado 11°).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di disegnatore in prova nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile (gruppo *B*, grado 11°);

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a due posti di disegnatore in prova nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile (gruppo *B*, grado 11°) è prorogato al 12 luglio 1947.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1947

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1947
Registro n. 2, foglio n. 80.

(2623)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.